

VISTO DI CONFORMITA' E SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE, NOVITA' SULLE DETRAZIONI EDILIZIE

Dichiarazione 2023 e adempimenti di fine anno 2023

*Commissione imposte Dirette e Commissione imposte
indirette ODCEC Bari*

Bari, mercoledì 8 Novembre 2023

*Dott. Pierluca Porfido – Componente Commissione imposte
Dirette*

IL VISTO DI CONFORMITA' PER L'UTILIZZO DEL SUPERBONUS 110% IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con **D.L n 157/2021** (Decreto Antifrodi), ripreso dalla Legge **n.234 /2021** (Legge di Bilancio 2022), è stato previsto l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui si voglia fruire della detrazione diretta in Dichiarazione dei Redditi del credito d'imposta derivante dal Superbonus 110% (**art. 121 del D.L. 34/2020**). Detto obbligo era previsto solamente in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SUPERBONUS IN DICHIARAZIONE

Fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei Redditi

Spese 2020 e 2021: ripartizione in 5 rate
Spese 2022: ripartizione in 4 rate

Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo

Spese 2020 e 2021: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario in 5 rate
Spese 2022: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario in 4 rate
Possibile utilizzare il credito d'imposta da parte dei cessionari/ fornitori in 10 rate per le comunicazioni inviate entro il 31.10.2022 (DL 176/2022)

CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

La **circolare 16E del 29 Novembre 2021** ha chiarito che l'obbligo di rilasciare il visto di conformità resta escluso nel caso in cui:

- Il contribuente presenta direttamente la dichiarazione precompilata (modello 730 o modello Redditi);
- Presenti la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).

L'agenzia, nel corso di un evento della stampa specializzata, ha chiarito l'esclusione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente presenti direttamente la propria precompilata, modificandone i dati delle spese ammesse all'agevolazione fiscale.

ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

Inoltre, l'obbligo del visto non sussiste:

- Se la spesa è stata sostenuta prima del 12 Novembre 2021, a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell'intervento;
- Se si tratta di interventi in edilizia libera o di importo complessivo superiore a €10000, fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Il visto di conformità utilizzato per i bonus edilizi è il **visto leggero** introdotto **dall'art 35 Dlgs n.241/1997** e costituisce un 'attività di controllo attribuita dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria, nello specifico:

- ▶ Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- ▶ e professionisti individuati dall'art 3, comma 3, lettere a) e b) **D.P.R. n 332/1998** (Dottori Commercialisti, Esperti contabili ecc.), iscritti in appositi elenchi presso la Direzione Regionale territorialmente competente sulla base del domicilio del professionista.

CONTENUTO DEL VISTO DI CONFORMITA' NEI BONSU EDILIZI

Con riferimento ai bonus edilizi, il **visto di conformità attesta**, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente afferente all'intervento, la **sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta (Circolare 16/e/2021)**.

Si tratta di un **attività di controllo formale** di tipo documentale, senza entrare nello specifico dei documenti tecnici.

Il tali casi, fermo restando gli obblighi di conservazione documentale previsto in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

ASSORBIMENTO DEL VISTO 'SUPERBONUS' PER MODELLO REDDITI CON VISTO DI CONFORMITÀ'

Nel caso in cui si utilizzano crediti relativi alle imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive superiori a 5000 euro, il **visto di conformità sull'intera dichiarazione assorbe l'obbligo previsto dal comma 11 dell'art 119 del D.L. n 34/2020**, concernente il visto il visto di conformità che deve essere rilasciato sui dati relativi alla documentazione da superbonus.

(Faq bonus edilizi delle entrate del 22 Novembre 2021).

MODALITA' DI APPLICAZIONE VISTO SUPERBONUS

Nel frontespizio della dichiarazione dei Redditi, in particolare nel modello Redditi, nella sezione '**Firma della dichiarazione**' è stata introdotta una nuova casella da barrare in presenza del suddetto visto di conformità per superbonus 110%

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Familiari a carico																						
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).		RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	
		LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario											Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario						Presenza Visto Superbonus
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

DETRAIBILITA' SPESE VISTO DI CONFORMITA' SUPERBONUS

Nel caso in cui l'apposizione del visto di conformità per superbonus sia assorbita da quella relativa al visto sull'intera dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che sono **detraibili soltanto le spese che riguardano l'apposizione del visto relativo al solo superbonus**, quest'ultime devono essere evidenziate separatamente nel documento giustificativo.

VISTO SUPERBONUS PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI SENZA VISTO GENERALE

Nel caso in cui alla **dichiarazione da trasmettere non sia necessaria l'apposizione del visto 'Generale'**, la circolare **14/E/2023** ha chiarito che la dichiarazione può essere **trasmessa da qualunque professionista abilitato**, senza necessità che vi sia coincidenza tra chi ha rilasciato il visto ai fini della detrazione delle spese da superbonus.

Viene superato, quindi, solo per il visto da super bonus, quanto indicato nelle istruzioni al Modello Redditi, relativamente all'invalidità del visto di conformità rilasciato da un professionista che 'non coincide' con il soggetto persona fisica che trasmette la dichiarazione in via telematica.

CIRCOLARE 14E /2023

La **circolare 14E/2023** a pag.11 chiarisce che : si precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei Redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l'obbligo dell'apposizione del visto sull'intera dichiarazione (come ad esempio nell'ipotesi prevista dall'art 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato – ai sensi dell'art 3, comma 3, del DPR 1998, n 322- diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo dell'amministrazione finanziaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. 19 MAGGIO 2020, N 34, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2022, N 77, ARTT. 119 E 121;
- D.PR. 22 LUGLIO 1998, N 322, ART 3
- MINISTERO DELLE FINANZE, D.M. 31 MAGGIO 1999, N 164 ART 23
- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 25 LUGLIO 2022, N 28/E
- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 27 MAGGIO 2022, N 19/E
- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 29 NOVEMBRE 2021, N 16/E

DETRAZIONE DIRETTA BONUS MINORI

Non è richiesta alcun visto di conformità per quanto concerne gli **altri bonus edili**, in caso di utilizzo dei crediti generati nel Modello Redditi 2023 e Modello 730 .

DETRAZIONI EDILIZIE: ULTIME NOVITA' ULTIMAZIONE LAVORI AL 31 DICEMBRE 2023

Il **termine ultimo per completare i lavori** con il Superbonus sia per le unifamiliari che per i condomini è **il 31 dicembre 2023**.

Con la **risposta numero 3-00631 13 settembre 2023** del Ministro dell'Economia nel question time alla Camera è stato chiarito che lo sconto sul corrispettivo nella misura del 100% delle spese agevolate con il superbonus sussisterà solo in relazione alle spese corrispondenti a lavori realizzati entro il 31 dicembre 2023.

REVOCA RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNALI DEI CREDITI DA SUPERBONUS

Con il **Provvedimento n. 332687 22 settembre** Agenzia delle Entrate è stata data la possibilità di cancellare:

- la comunicazione per la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati;
- la comunicazione di opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi **dell'art. 17 del DLgs. 241/97**, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.